

(N. 612)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1954

Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 1 a lire 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, contenente norme sulla circolazione monetaria, si è, tra l'altro, stabilito all'articolo 5 il termine massimo per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato, che debbono essere sostituiti con le nuove monete metalliche dei valori da lire 1 a lire 100.

Tale limite di tempo, che è stato allora fissato al 31 dicembre 1954, è ormai prossimo, e la Zecca, nonostante il notevole impulso dato alle sue lavorazioni, non ha potuto raggiungere i più alti livelli produttivi, quali avrebbe richiesto il predetto termine.

Invero, la messa in funzione di numerose nuove macchine, avvenuta in un tempo più lungo del previsto, il divieto di assunzione di nuovo personale e le difficoltà di forniture da parte delle industrie hanno concorso a far sì che la Zecca, pur triplicando la sua produzione giornaliera, rispetto a quella anteriore all'entrata in vigore della predetta legge, non

abbia potuto ancora realizzare il quantitativo di monete necessario per coprire l'intero fabbisogno della circolazione di detti valori.

È peraltro da tenere presente che, mentre l'esecuzione di detta legge comporta la fabbricazione di circa 2.000 milioni di pezzi, la Zecca ha sinora prodotto circa la metà dell'intero fabbisogno. Di conseguenza, non potendosi imporre un maggiore sforzo allo Stabilimento medesimo, che produce oltre 2 milioni di pezzi al giorno, rispetto ai 600.000 pezzi giornalieri ante 1951, si rende indispensabile consentire un'adeguata proroga per la realizzazione integrale del programma di monetazione.

Si deve inoltre considerare che la fabbricazione è stata fino ad oggi di sole monete da lire 5 e lire 10, per quantità che rappresentano rispettivamente il 60 per cento e poco più del 50 per cento dei biglietti di pari taglio, ed appare quindi evidente che detta proroga comporterà per le monete dei valori da lire 5

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e lire 10 un termine più breve, mentre, specie per quanto riguarda le monete da lire 50 e lire 100, si renderà necessario un più ampio periodo di tempo.

Si propone, pertanto, di stabilire per le monete in « Italma » fino a lire 10 il termine massimo del 31 dicembre 1956 e per quelle da lire 50 e lire 100 il limite massimo del 31 dicembre 1957.

S'intende che entro il 31 dicembre 1956 la Zecca completerà anche la fabbricazione delle monete « Italma » da lire 1 e lire 2.

Senza che occorra soffermarsi ulteriormente ad illustrare gli sforzi compiuti in questi ultimi anni dalla Zecca nel campo della monetazione, è ora da tener presente che essa, per integrare le sue disponibilità di mano d'opera limitate rispetto alla notevole massa di lavoro da eseguire, ha dovuto e deve continuare ad avvalersi del concorso di operai dell'Officina cartevalori, gestita in sezione speciale autonoma dell'Istituto poligrafico dello Stato. Si rende, pertanto, necessario regolare, con apposita disposizione di legge, il rimborso delle spese per queste particolari prestazioni, che dovranno comunque avere termine col 31 dicem-

bre 1957 e che risultano indispensabili per mantenere il più elevato livello produttivo attualmente raggiunto.

Il limite massimo di dette unità viene stabilito in 150 operai e la spesa relativa alle prestazioni medesime verrà fronteggiata nei modi e termini di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, vale a dire la sua copertura sarà assicurata con una quota delle entrate afferenti l'emissione di tali mezzi monetari.

Con l'unito disegno di legge, che si sottopone ora alla vostra approvazione, si regola all'articolo 1 l'anzidetta proroga con la sostituzione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405; all'articolo 2 il rimborso delle prestazioni rese dal personale operaio posto a disposizione della Zecca per intensificare la produzione monetaria ed all'articolo 3 si autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Si precisa, infine, che tali disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, attesa l'urgenza della loro attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è sostituito dal seguente:

« Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la sostituzione dei biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega « Italma » di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari valore.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di autorizzare la Zecca ad avvalersi, sino al ter-

mine del 31 dicembre 1957 stabilito col precedente articolo, di operai dell'Officina cartevalori, gestita in sezione autonoma speciale dall'Istituto poligrafico dello Stato, regolando, mediante apposita convenzione da stipularsi col Presidente dell'Istituto, il rimborso delle competenze corrisposte con decorrenza 1° luglio 1953 a detto personale operaio distaccato dalla sezione medesima, nel limite massimo di 150 unità.

Alla spesa per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo si farà fronte nei modi e termini di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.